**TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1360 del 7/06/2013 - Pres. Cavallari - Est. Palmieri - Ric. C. srl c. Provincia di Taranto e altri**

**Rifiuti –** E’necessaria la valutazione d’incidenza per lo spandimento di fanghi in aree SIC o ZPS?

*La preventiva valutazione di incidenza di interventi ricadenti in aree SIC o ZPS è prevista espressamente – e senza eccezioni di sorta – da una normativa di carattere sia statale (artt. 5-6 D.P.R. n. 357/97) che regionale (L. R. n. 11/01), sicché detta valutazione costituisce un elemento necessario del procedimento di autorizzazione allo spandimento di fanghi in dette aree.*

Fatto e Diritto

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui la Provincia di Taranto ha diffidato la società ricorrente – aggiudicataria dell’appalto per il servizio di raccolta, prelievo e trasporto di rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione, compresa l’attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi, negli ambiti territoriali Bari-Trani e Brindisi-Taranto – dalla prosecuzione delle attività di utilizzazione in agricoltura dei fanghi sui terreni ivi indicati, nonché gli atti a questa presupposti.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: 1) violazione dell’art. 6 d.P.R. n. 357/97; eccesso di potere per errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento, difetto di motivazione; violazione dell’All. 4 Delibera Regione Puglia n. 525/10; 2) violazione degli artt. 1, 3, 4 d. lgs. n. 99/92; violazione dei principi del legittimo affidamento e di non aggravamento del procedimento.

Nella camera di consiglio del 7.3.2013 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.

All’udienza del 9.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, eccepisce la ricorrente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, per contrasto con la previsione di cui all’art. 5 d.P.R. n. 357/97. In particolare, espone la ricorrente di essere già stata autorizzata dalla Provincia di Taranto allo spandimento dei fanghi in agricoltura, sicché la successiva diffida della Provincia ad astenersi dalla prosecuzione di tale attività su siti di interesse comunitario (SIC), in assenza della preventiva valutazione di incidenza, deve ritenersi del tutto illegittima, per contrasto non solo con la suddetta previsione normativa, ma anche con i principi di tutela dell’affidamento e di non aggravamento istruttorio.

I motivi sono infondati.

2.1. Reputa anzitutto il Collegio di compiere una breve disamina della normativa di riferimento nel settore interessato dall’attività svolta dalla ricorrente.

Sul punto, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, il legislatore comunitario ha emanato la Direttiva Habitat 92/43/CEE, la quale ha istituito (art. 3) una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata “Natura 2000”. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "Natura 2000" comprende inoltre (art. 3 co. 2 Direttiva) anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

La Direttiva Habitat è stata recepita nell'ordinamento nazionale con d.P.R. n. 357 del 1997, successivamente modificato con il d.P.R. n. 120 del 2003.

La ratio sottesa ai suddetti interventi normativi è pertanto quella della conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche. A tal fine, il legislatore nazionale, coerentemente con le finalità della Direttiva Habitat, ha previsto anzitutto (art. 4 d.P.R. n. 357/97) misure di conservazione degli habitat naturali, da attuarsi mediante l’istituzione, da parte degli enti territoriali, di zone speciali di conservazione (), nell’ambito dei siti di importanza comunitaria (SIC) ed in aggiunta ai proposti siti di importanza comunitaria (pSIC).

Inoltre, si è previsto, da un canto (art. 5 co. 1), la necessità che nella pianificazione e programmazione territoriale si tenga conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Sotto altro profilo, il legislatore (art. 5 co. 3) ha stabilito che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, presentino, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo indirizzi all’uopo stabiliti (cfr. All. G), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Infine, l’art. 6, portando a compimento il disegno tracciato dalla suddetta Direttiva, ha espressamente previsto che: “La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall' articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.

Per effetto della previsione del 2° comma, poi, “Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1”.

La normativa di carattere primario è stata poi ulteriormente specificata da tutta una serie di previsioni normative regionali. Precisamente, la L.R. n. 11/01 ha disciplinato la procedura di valutazione di incidenza ambientale prevista dal d.P.R. n. 357/97.

Inoltre, con Delibera G.R. n. 304/06 la Regione ha dettato le “direttive ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 11/01, per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 6 d.P.R. n. 120/03”.

Da ultimo, il Reg. reg. n. 15/08, recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43, ha individuato espressamente le misure da adottarsi nelle ZPS, prevedendo, tra l’altro, il divieto di “utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione” (art. 5 lett. L, Reg. cit.).

3. Così definite le coordinate normative di riferimento, e venendo ora al caso di specie, emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente è risultata aggiudicataria del “servizio di raccolta, prelievo e trasporto di rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione, compresa l’attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi”, negli ambiti territoriali Bari-Trani e Brindisi-Taranto.

Inoltre, con una serie di determine del 24.11.2011 la ricorrente è stata autorizzata dalla Provincia di Taranto all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per tutto l’ambito territoriale provinciale.

Senonché, tali autorizzazioni lasciano impregiudicato l’obbligo della ricorrente di procedere a valutazione di incidenza, ai sensi degli artt. 5-6 d.P.R. n. 357/97, in relazione ad attività di utilizzazione di fanghi da effettuarsi su aree SIC,nelle zone di conservazione speciale e nelle zone di protezione speciale ( ZPS ), diversamente venendo frustrate quelle finalità di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, stabilite a livello sia comunitario che interno.

Per tali ragioni, opportunamente la Provincia ha diffidato la ricorrente ad astenersi dalla prosecuzione dell’attività di spandimento di fanghi su suoli siti in agro di M. F., trattandosi di terreni ricadenti in area SIC, ed essendo pertanto prevista, senza eccezioni di sorta, la preventiva valutazione di incidenza, ai sensi degli artt. 5-6 d.P.R. n. 357/97.

3.1. Ciò chiarito quanto alla conformità dell’impugnato provvedimento alla suddetta normativa speciale, deve parimenti escludersi il contrasto dedotto dalla ricorrente con i principi generali di tutela dell’affidamento e di non aggravamento istruttorio. Quanto all’affidamento, è sufficiente rilevare che nessuna previsione, né normativa né di carattere amministrativo, ha mai autorizzato la ricorrente allo spandimento di fanghi in aree SIC o ZPS in assenza della preventiva valutazione di incidenza, sicché giammai si è formata la c.d. “base affidante”, costituente il requisito oggettivo della tutela dell’affidamento.

Quanto al non aggravamento istruttorio, va ribadito che la preventiva valutazione di incidenza di interventi ricadenti in aree SIC o ZPS è prevista espressamente – e senza eccezioni di sorta – da una normativa di carattere sia statale (artt. 5-6 d.P.R. n. 357/ cit.) che regionale (L.R. n. 11/01), sicché detta valutazione costituisce un elemento necessario del procedimento di autorizzazione allo spandimento di fanghi in dette aree.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.